



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 aprile 2013 (17.04)  
(OR. en)**

**7959/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0194 (COD)  
2011/0195 (COD)**

---

**PECHE 120  
CODEC 681**

## **RELAZIONE**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio

---

n. prop. Comm.: 12514/11 PECHE 187 CODEC 1166 - COM(2011) 425 definitivo

12516/11 PECHE 188 CODEC 1167 - COM(2011) 416 definitivo

---

a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

- *Dibattito orientativo*

b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

- *Stato dei lavori*

---

### *A) Politica comune della pesca*

## **I. INTRODUZIONE**

1. Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha adottato una proposta di nuovo regolamento di base sulla politica comune della pesca (PCP).

2. La proposta si riferisce a una revisione completa dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, adottata lo stesso giorno<sup>1</sup>, e a una proposta di nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2011<sup>2</sup>.
3. L'obiettivo generale della proposta è quello di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.
4. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro parere, rispettivamente, il 28 marzo 2012 e il 4 maggio 2012<sup>3</sup>.
5. Il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha completato la seconda lettura nel febbraio 2012<sup>4</sup>.
6. A seguito di tre dibattiti orientativi tenutisi in marzo, aprile e maggio 2012, il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha raggiunto un "orientamento generale" parziale nel giugno 2012<sup>5</sup>, messo a punto nella sessione del Consiglio del 26 febbraio 2013, specie per quanto riguarda l'attuazione del divieto di rigetto e le relative disposizioni (articoli 15 e 16)<sup>6</sup>.
7. Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 6 febbraio 2013<sup>7</sup>.
8. Il Gruppo di lavoro ha esaminato gli emendamenti del Parlamento nelle riunioni svoltesi da gennaio fino all'8 marzo 2013.
9. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha adottato un mandato per avviare i negoziati il 13 marzo 2013<sup>8</sup>.

---

<sup>1</sup> Doc. 12516/11 ENV 188 CODEC 1167 - COM (2011) 416 definitivo.

<sup>2</sup> Doc. 17870/11 PECHE 368 CADREFIN 162 CODEC 2255 - COM(2011) 804 definitivo.

<sup>3</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183; GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

<sup>4</sup> Doc. 5070/2/12 REV 2 PECHE 7 CODEC 9.

<sup>5</sup> Doc. 11322/12 PECHE 227 CODEC 1654.

<sup>6</sup> Doc. 11322/1/12 REV 1 PECHE 227 CODEC 1654.

<sup>7</sup> Doc. 5255/13 CODEC 61 PECHE 39 PE 7.

<sup>8</sup> Docc. 7164/13 PECHE 83 CODEC 498 e 7165/13 PECHE 84 CODEC 499.

10. Le tre istituzioni hanno finora tenuto triloghi informali in data 19 e 26 marzo, 8 e 9 aprile 2013. Sono previste ulteriori riunioni fino alla fine di maggio e probabilmente anche dopo.
11. La presidenza organizza per i Direttori generali della pesca, dal 15 al 17 aprile, una riunione informale dedicata alla discussione sull'andamento dei negoziati circa il rendimento massimo sostenibile (MSY), l'obbligo di sbarco, la regionalizzazione e la gestione della capacità di pesca.

## **II. PRINCIPALI PUNTI DI DIVERGENZA**

12. Dai negoziati è emerso che le seguenti questioni centrali per la riforma della PCP sono particolarmente difficili da risolvere:
  - a) rendimento massimo sostenibile (MSY)
  - b) portata e dettagli dell'obbligo di sbarco
  - c) processo di regionalizzazione
  - d) gestione della capacità di pesca e relative misure/sanzioni.
13. È inoltre possibile rilevare importanti lacune riguardanti i seguenti elementi: obblighi e politiche ambientali rispetto alla politica comune della pesca; trasparenza e accesso del pubblico relativamente alla gestione e comunicazione dei dati; norme relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca; composizione dei consigli consultivi; obbligo per gli Stati membri di creare zone di ricostituzione di stock ittici e conferimento di maggiori poteri alla Commissione ai fini dell'adozione di atti delegati.
14. La presidenza ha preparato un documento di riflessione allegato alla presente relazione che sintetizza gli elementi controversi delle questioni centrali ancora in sospeso. La presidenza invita le delegazioni a fornire orientamenti su come procedere, sulla base dei quesiti riportati in allegato.

## **I. INTRODUZIONE**

1. Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato al Consiglio la proposta relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ("OCM").
2. La proposta di OCM fa parte del pacchetto di riforma della PCP e ha lo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi della proposta di nuovo regolamento sulla PCP. Tra gli obiettivi figurano:
  - la semplificazione delle procedure giuridiche e degli obblighi in materia di presentazione delle relazioni;
  - il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni professionali;
  - una riduzione del sostegno al mercato (soppressione dell'attuale sistema del prezzo di ritiro e eliminazione progressiva dell'aiuto all'ammasso) e
  - migliore informazione dei consumatori.
3. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro parere, rispettivamente, il 28 marzo 2012 e il 4 maggio 2012<sup>9</sup>.
4. A seguito di un dibattito orientativo tenutosi il 19 marzo 2012, il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha raggiunto un "orientamento generale" nel giugno 2012<sup>10</sup>.
5. Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 12 settembre 2012<sup>11</sup>.
6. Il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha esaminato gli emendamenti del Parlamento tra gennaio e il 5 febbraio 2013.

---

<sup>9</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183; GU C 225 del 25.7.2012, pag. 20.

<sup>10</sup> Doc. 10415/12 PECHE 192 CODEC 1445.

<sup>11</sup> Doc. 13616/12 CODEC 2093 PECHE 334 PE 390.

7. Il 13 marzo 2013 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha adottato un mandato di negoziato<sup>12</sup> per un trilogio informale con il PE tenutosi il 27 febbraio 2013. Un secondo trilogio si è svolto il 27 marzo 2013 sulla base di una revisione del mandato effettuata il 20 marzo 2013<sup>13</sup>.
8. I triloghi hanno prodotto una convergenza delle posizioni verso un compromesso su gran parte delle questioni politiche e tecniche. Si è registrato un consenso generale durante il secondo trilogio sul fatto che i riferimenti al FEAMP nel regolamento OCM non dovrebbero influenzare gli effetti del regolamento FEAMP. È stata tuttavia ritenuta necessaria una qualche forma di segnalazione o indicazione.

## II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPEO

9. Le principali questioni in sospeso riguardano l'informazione obbligatoria dei consumatori (articoli 42, 43 e 44) e gli atti delegati (articoli 24, 33, 41 e 46).
10. Per quanto riguarda l'informazione obbligatoria dei consumatori, il Consiglio ha posto l'accento sull'opportunità di non includere la data di cattura (posizione della Commissione) o la data di sbarco (posizione del Parlamento) tra le informazioni obbligatorie, dato che non sono sufficientemente pertinenti per i consumatori e potrebbero effettivamente trarli in errore riguardo alla qualità dei prodotti. La posizione del Parlamento europeo prevede inoltre informazioni obbligatorie sugli attrezzi utilizzati e sullo stock ittico di provenienza nonché un'indicazione più dettagliata della zona di cattura del pesce selvatico. Il Parlamento europeo sta rivedendo la propria posizione ma non si è ancora raggiunta una convergenza.

---

<sup>12</sup> Doc. 6457/13 PECHE 59 CODEC 341.

<sup>13</sup> Docc. 7160/13 PECHE 82 CODEC 496 e 6457/2/13 REV 2 PECHE 59 CODEC 341.

La Commissione insiste sulla "data di cattura" perché è un'informazione resa disponibile dall'obbligo di tracciabilità, pertinente per il consumatore e utile per la differenziazione del prodotto. La spiegazione è che la data di cattura, che secondo il regolamento di esecuzione della Commissione<sup>14</sup> deve essere fornita all'atto della prima vendita, può comprendere più giorni o un periodo di tempo corrispondente a più date di cattura. Durante il dibattito su come procedere, è stato anche suggerito che alcune informazioni supplementari potrebbero essere fornite obbligatoriamente nel codice a barre o in un altro codice riportato sul prodotto. La Commissione insiste inoltre per aumentare le informazioni obbligatorie sui prodotti conservati.

11. Sulla questione degli atti delegati, il Consiglio si è espresso a favore degli atti di esecuzione e appoggia l'introduzione nel regolamento dei necessari dettagli. Il Parlamento europeo, sulla base di un parere giuridico interno, ha espresso perplessità su alcune di queste proposte (articolo 25, paragrafo 1, lettere b) e d), articolo 34, lettera a), e articoli 41 e 46) ritenendo che le questioni rientrino nella regolazione secondaria piuttosto che nell'armonizzazione dell'applicazione. La Commissione insiste sui conferimenti di poteri previsti nella sua proposta. Il Consiglio fornirà a breve ulteriori proposte redazionali informali per sottolineare la natura propria degli atti di esecuzione.
12. Il terzo trilogò è previsto per l'8 maggio 2013.

---

<sup>14</sup> Articolo 67, paragrafo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

**Documento di riflessione della presidenza**  
**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio**  
**relativo alla politica comune della pesca (regolamento di base)**

- *Modo di procedere e flessibilità nel contesto delle posizioni adottate dal Consiglio (febbraio 2013 e mandato di negoziato del 13 marzo) e della posizione del Parlamento in prima lettura (febbraio 2013), e processo di trilogia in corso con il Parlamento e la Commissione.*
- *Punti chiave di riflessione: programma di lavoro e questioni specifiche: obbligo di sbarco, rendimento massimo sostenibile (MSY), regionalizzazione e gestione della capacità di pesca.*

**Obiettivo del documento:** informare il Consiglio dei progressi sinora ottenuti dai triloghi, delineare le questioni in sospeso e stimolare il dibattito sui possibili modi di procedere per giungere, attraverso la mediazione, ad una base comune sulle principali questioni politiche.

**A. Contesto della discussione:**

1. **Stato dei negoziati.** Il Consiglio dei ministri ha messo a punto il suo approccio generale globale sul regolamento di base della PCP il 26 febbraio. Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione nella plenaria del 6 febbraio. Il 13 marzo al COREPER è stato approvato un mandato del Consiglio. Il primo trilogia tra Consiglio, Parlamento e Commissione si è svolto il 19 marzo con ulteriori triloghi il 26 marzo e l'8 e 9 aprile.

Le riunioni si sono svolte in un'atmosfera cordiale e professionale, e sebbene vi siano stati progressi, non sono stati rapidi. Possiamo distinguere il processo in tre categorie:

1. le questioni - un numero limitato - che abbiamo potuto approvare al trilogia sulla base del mandato di negoziato del COREPER.

2. Le questioni per le quali si è riconosciuta l'esistenza di un ampio accordo sulla sostanza e sull'obiettivo generale ma per cui esistono differenze sul modo in cui ciò è riportato nei testi. Le differenze in taluni casi potevano non essere significative e per giungere a un testo comune la questione è stata passata ad un gruppo tecnico per l'ulteriore esame di alternative redazionali. Questo ha riguardato un rilevante numero di punti.
3. Infine, quando l'enfasi e la sostanza delle posizioni sia del Parlamento che del Consiglio erano notevolmente differenti, si è deciso di rinviare la discussione a data ulteriore.

I triloghi comportano negoziati dettagliati sul fascicolo con il relatore del Parlamento europeo; la presidenza della commissione per la pesca guida la squadra del Parlamento. I relatori ombra sono altresì presenti come parte della squadra di negoziato del Parlamento.

A questo punto c'è stata una prima lettura della maggior parte del testo. Le questioni principali non ancora discusse sono la regionalizzazione (articoli 17-20 e 21-24), le possibilità di pesca (articolo 16) e la gestione della capacità di pesca (articoli 27-36). Sono previste ulteriori triloghi fino alla fine di maggio nonché una serie di riunioni tecniche a sostegno dei lavori dei triloghi.

2. **Piani pluriennali.** Le questioni relative alle responsabilità interistituzionali nell'ambito dei piani pluriennali continuano a rappresentare un settore critico. La presidenza sta attivamente cercando di trovare un accordo accettabile che permetta di fare progressi sulla riforma. Il Parlamento e la Commissione hanno adito la Corte di giustizia riguardo alla decisione del Consiglio dello scorso dicembre di modificare aspetti del regolamento relativo al piano di ricostituzione del merluzzo bianco ai sensi delle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 3 del trattato di Lisbona. La presidenza ritiene che nel contesto di questo nuovo sviluppo dobbiamo lavorare per realizzare una PCP riformata e fare progressi ove possibile sui piani pluriennali, che sono il fondamento della prevista PCP riformata.

In tale situazione la presidenza ritiene che le istituzioni debbano lavorare nel contesto della legislazione relativa alla riforma in maniera neutrale dal punto di vista giuridico, rispettando le posizioni del Parlamento e del Consiglio.



## B. Programma di lavoro e calendari

La presidenza, il Parlamento e la Commissione hanno tenuto di recente una riunione informale a livello politico per esaminare i progressi e considerare il programma di lavoro e i calendari previsti. Tutte le istituzioni hanno convenuto di intensificare in maniera significativa il programma di lavoro. Si è deciso di perseguire un piano di lavoro al fine di avere posizioni concordate consolidate e di individuare i settori in cui il mandato di negoziato delle istituzioni non contribuisce al raggiungimento di un accordo. È stato deciso che sarà fatto ogni sforzo per avere una comprensione chiara della situazione entro l'inizio di maggio. La presidenza prevede di presentare una proposta di mandato riveduto per farla esaminare dal COREPER il 2 maggio. Se necessario, le questioni politiche significative che non possono essere portate avanti saranno rinviate al Consiglio "Agricoltura e pesca" di maggio (13-14 maggio).

## C. Sommario delle questioni in sospeso e dei punti di riflessione e discussione

### 1. Rendimento massimo sostenibile (MSY) - articolo 2, paragrafo 2

In generale c'è accordo sull'integrazione dell'MSY come obiettivo della PCP, con un termine chiaro per il suo raggiungimento. Le differenze possono essere così sintetizzate:

- l'approccio del Consiglio comporta la fissazione del **tasso di mortalità per pesca** in grado di produrre l'MSY entro il 2015, se possibile, e la fissazione della data finale al 2020.
- Quando gli stock sono di interesse comune con paesi terzi, si svolgeranno consultazioni al fine di trovare un accordo, se possibile, sullo sfruttamento dell'MSY.
- L'approccio generale richiede un "tasso di sfruttamento" che sia almeno pari all'MSY.
- La posizione del Parlamento vuole livelli di fMSY fissati entro il 2015 "*tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici, al massimo entro il 2020, al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e da permettere **di mantenere tutti gli stock ricostituiti a tali livelli***".

- L'approccio del Parlamento sembra mirare a permettere la ricostituzione degli stock al di sopra del bMSY (biomassa corrispondente all'MSY) entro il 2020. Richiede altresì che un "tasso di sfruttamento" sia fissato al di sopra dell'MSY.

## 2. Rigetti in mare/obbligo di sbarco - articolo 15

In generale, ciò che il Consiglio e il Parlamento hanno approvato in maniera indipendente non diverge troppo dall'obiettivo generale estremamente simile. Tuttavia le differenze in dettaglio riguardano quanto segue:

- ci sono divergenze nella sequenza temporale per l'introduzione del divieto di rigetto, con il Consiglio che applica una data di inizio per gli stock bersaglio ed una data di fine per gli stock non bersaglio nelle attività di pesca di una regione e il Parlamento che fissa una data per l'applicazione generale su base regionale.
- Il Parlamento non fa riferimento ad una opzione *de-minimis*, il Consiglio è a favore di una scala gradualmente decrescente dal 9% al 7%.
- Il Parlamento propone una flessibilità interannuale del 5% rispetto al 10% indicato nell'orientamento generale del Consiglio.
- Il Parlamento propone un massimale del 3% di catture indesiderate che può essere dedotto dalle specie bersaglio rispetto al 10% preferito dal Consiglio.
- Il Consiglio permette un regime transitorio di 2 anni, quando tutte le altre opzioni sono state esaurite, le specie possono essere sbarcate senza essere compensate dai contingenti soggetti ad un limite del 5% delle specie bersaglio per ogni bordata di pesca. L'uso che può essere fatto di questi sbarchi è limitato. Il Parlamento non prevede un approccio simile.

### **3. Regionalizzazione - articolo 17**

C'è ampio sostegno per il principio della regionalizzazione come concetto ma esiste una notevole divergenza tra l'orientamento generale del Consiglio e il Parlamento quanto alle modalità di realizzazione.

- Tutti concordano che la regionalizzazione comporta la discussione in dettaglio da parte degli Stati membri delle misure di conservazione, inclusa l'attuazione del divieto di rigetto, con le pertinenti parti interessate tramite i consigli consultivi (come opportuno per il singolo tipo di pesca), e tali consultazioni saranno facilitate dalla Commissione anche con la presentazione di un contributo scientifico.
- L'orientamento generale del Consiglio richiede che tutti gli Stati membri interessati approvino le misure che saranno poi attuate dalla Commissione, con il testo giuridico dell'UE, per tutti i pescatori senza distinzioni: in tal caso le misure sono approvate all'unanimità dagli Stati membri interessati. Queste misure saranno attuate nella normativa UE. Qualora non vi sia accordo, le misure saranno prese tramite la codecisione.
- Il Parlamento propone essenzialmente che ciascuno Stato membro sia incaricato di attuare le misure nazionali per la propria flotta nell'ambito di un quadro generale stabilito in un piano pluriennale e cerchi di avere un approccio coordinato con gli Stati membri che condividono la stessa attività di pesca. La Commissione interverrà se le misure nazionali saranno insufficienti o non saranno adottate tempestivamente.

### **4. Gestione della capacità di pesca - (articolo 5, paragrafo 20 - definizioni, articoli 34 e 35 dell'approccio generale)**

- La posizione del Parlamento europeo differisce dall'orientamento generale concordato dal Consiglio in quanto il Parlamento europeo chiede una definizione più ampia della capacità della flotta che tenga conto di tutti i parametri che influenzano la capacità di cattura del peschereccio, per esempio il tipo e le dimensioni degli attrezzi da pesca.

- Il Consiglio chiede che gli Stati membri riferiscano ogni anno in merito al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca e chiede che gli Stati membri prendano misure per adeguare la capacità di pesca ove questa sia squilibrata e riferiscano come raggiungeranno un equilibrio, nonché il calendario. La prima relazione è collegata alla condizionalità ex ante conformemente al FEAMP. Consente altresì agli Stati membri di chiedere che i pescherecci soggetti alle concessioni di pesca trasferibili siano esclusi dal limite massimo di capacità.
- Il Parlamento europeo ha specificato le informazioni più dettagliate richieste in una relazione annuale. Chiede una risposta più perentoria quando la relazione mostra discrepanze tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca, inclusa l'interruzione del finanziamento UE nell'ambito del FEAMP se la relazione non è stata presentata o non è stato realizzato il programma presentato.

***Sembra esservi un'adeguata base comune potenziale tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione per raggiungere un accordo "rapido in seconda lettura" sul regolamento di base. Per favorire i progressi nelle discussioni dei triloghi tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si richiede il parere del Consiglio sui seguenti quesiti:***

1. ***Gli Stati membri sono preparati a sostenere l'intenso programma di lavoro previsto per le prossime settimane affinché possa il mandato del Consiglio essere esaminato al COREPER del 2 maggio e, se necessario, al Consiglio del 13-14 maggio?***
2. ***Nell'ambito delle posizioni del Parlamento e del Consiglio sulle questioni chiave sopra individuate, qual è il margine di flessibilità riguardo a tali questioni e su quali aspetti?***
3. ***Nel contesto della riforma per quanto riguarda i piani pluriennali, gli Stati membri sono favorevoli al possibile approccio delineato al punto A.2?***